



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 43-2024 - Seduta N° 3849 - del 18/01/2024 - Numero d'Ordine 10

Prot/2024/68676

Oggetto “ Criteri per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo (l.r. 29/94).”

Struttura Proponente Settore Fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore		X
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore		X
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		6	2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub O

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 26, comma 1, stabilisce, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e dall'attività venatoria, di costituire a cura di ogni Regione, un Fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'articolo 26 comma 2, stabilisce che le Regioni provvedano, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del Fondo, prevedendo per la relativa gestione un *Comitato* in cui siano presenti i rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative;

VISTA la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 43, comma 1, stabilisce che la Regione, provveda alla costituzione di un Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila;

CONSIDERATO che la l.r. 1 luglio 1994, n. 29 all'art. 43, comma 2, dispone che la Regione, provveda a disciplinare con proprio *Regolamento* il funzionamento del Fondo alla cui gestione è preposto un apposito *Comitato*;

CONSIDERATO che la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 che all'articolo 42, comma 3, dispone che la Regione, destini una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c) del medesimo articolo -corrispondente all'80 per cento dei proventi disponibili delle tasse di concessione regionale, di cui all'art.41 commi 1 e 2, della legge medesima - alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

CONSIDERATO che il Regolamento regionale n. 2 del 4/4/2016 ad oggetto "*Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)*" entrato in vigore in data 28 aprile 2016, comprende tra l'altro, le modalità di costituzione del Fondo e per la relativa gestione attraverso l'operato del Comitato sulla base di *Criteri* specifici approvati dalla Giunta che prevedono in particolare l'individuazione delle colture e delle opere ammissibili al risarcimento e le tabelle di produttività delle colture;

VISTA la Deliberazione n. 435 del 13.05.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i *Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*" e i "*Criteri generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo*" di cui all'articolo 5 del suddetto *Regolamento*;

CONSIDERATO che dal 2016 l'esperienza acquisita nell'applicazione dei *Criteri* ha consentito di individuare ulteriori affinamenti possibili delle procedure per una migliore operatività delle misure di prevenzione e di risarcimento;

DATO ATTO che i suddetti *Criteri* sono stati valutati nell'ambito di un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre agli Uffici regionali, anche i rappresentanti delle Associazioni Agricole;

RITENUTO, inoltre, che l'attività di prevenzione e risarcimento rappresenti uno strumento importante per la salvaguardia delle produzioni agricole e zootecniche e per la valorizzazione dell'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che i *Criteri* stabiliscono di risarcire sia gli imprenditori agricoli, sia gli altri soggetti che hanno subito danni alle produzioni agricole e zootecniche, sulla base delle risorse disponibili del Bilancio regionale;

RICHIAMATI, l'articolo 3 del Regolamento UE 1408/2013 (modificato con regolamento UE 2019/316), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, che regolamenta gli *aiuti de minimis* nel settore agricolo e l'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020 che stabilisce che l'importo totale degli *aiuti de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

VALUTATO che il Piano di Sviluppo rurale stanziava risorse destinate al finanziamento di misure di prevenzione rivolte, in misura prevalente, agli imprenditori agricoli e zootecnici;

RITENUTO di riservare, a partire dall'esecutività del presente atto, i fondi disponibili per il finanziamento delle opere di prevenzione, in quanto inferiori al fabbisogno potenziale, ai soli soggetti che non abbiano i requisiti per accedere alle risorse effettivamente erogabili nel quadro del Piano di Sviluppo Rurale;

ATTESO che la modulistica di riferimento per le richieste di prevenzione e risarcimento aggiornata verrà approvata con successivo atto del dirigente;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) di approvare, in sostituzione dei *Criteri* approvati con la Deliberazione n. 435 del 13.05.2016, i "*Criteri generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo*" (Allegato 1) e i "*Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*" (Allegato 2) allegati al presente provvedimento che costituiscono parte integrante e necessaria;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. UE N. 1408/2013 (modificato con regolamento UE 2019/316), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato CE agli aiuti de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, e dell'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020, l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare la somma di € 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- 3) di disporre che, a partire dall'esecutività del presente atto, non potranno più essere accolte le istanze di contributo degli imprenditori agricoli per le opere di prevenzione, qualora sussista per gli stessi la possibilità contemporanea di accedere ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale;

- 4) di incaricare il Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria di adottare con proprio provvedimento la modulistica aggiornata riferita alla richiesta di contributi e risarcimento di cui al precedente punto 1);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

Allegato 1

TITOLO I

CRITERI GENERALI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE, E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO

Articolo 1 (Oggetto del risarcimento)

1. Costituiscono oggetto del risarcimento, secondo le disposizioni del *regolamento regionale 4 aprile 2016, n.2 (Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica* di attuazione dell'articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) i danni non altrimenti risarcibili:

- a) alle produzioni agricole;
- b) alle produzioni zootecniche;
- c) alle opere approntate ed alle attrezzature aziendali presenti sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono inoltrare istanza di risarcimento gli imprenditori agricoli singoli od associati, i conduttori di fondi ed i proprietari e i titolari di allevamenti zootecnici, che abbiano subito danni arrecati dalla fauna selvatica o causati dall'esercizio dell'attività venatoria e cinofila, come specificati all'articolo 1 e che autocertifichino di non aver ottenuto altre forme di risarcimento per il medesimo danno.

2. Le richieste di risarcimento presentate relativamente a terreni per i quali siano state adottate idonee misure di prevenzione, messe in opera secondo le caratteristiche tecniche definite all'interno dei documenti della programmazione regionale (Bando Misura 4.4 del PSR 2014-2022 e succ.), comprensive degli interventi di manutenzione necessari ad assicurarne l'efficienza, trovano priorità nell'erogazione delle risorse presenti sul Fondo di cui all'articolo 43 legge regionale 29/1994. Al fine di comprovare l'effettiva idoneità delle misure di prevenzione adottate, in vista del riconoscimento del titolo di priorità, dovranno essere allegate alla richiesta di risarcimento foto georeferenziate, che attestino lo stato delle opere in essere al momento del danno.

Articolo 3 (Modulistica e Tempistica presentazione istanza)

1. L'istanza di risarcimento del danno deve essere presentata su apposito modulo entro cinque giorni dalla data dell'evento, pena il non accoglimento della stessa, corredata da fotocopia di un documento d'identità del denunciante in corso di validità, secondo il facsimile predisposto e disponibile sul sito di Regione Liguria <https://www.regione.liguria.it/home-page-agricoltura/come-fare-per/fauna-selvatica/risarcimento-danni-agricoltura.html>

2. L'istanza di risarcimento, compilata in modo leggibile in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), pena la sua irricevibilità, deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni

di categoria agricole e/o i Comuni, o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/94.

Articolo 4 (Modalità di liquidazione)

1. Il valore dei danni viene determinato sulla base delle risultanze agli atti, applicando i prezzi definiti secondo le modalità di cui alle tabelle 1 e 2.
2. Il *Comitato* (ai sensi lettera c) comma 1 dell'articolo 5 del r.r. n. 2/2006) potrà ammettere a risarcimento particolari produzioni agricole e zootecniche, anche se non risultano espressamente indicate nella Tab. 1 e 2, tenuto conto delle valutazioni specifiche dei tecnici che effettuano i sopralluoghi.
3. La liquidazione dei danni avverrà secondo le seguenti modalità, fatto salvo il caso di cui all'art. 7 comma 6:
 - a) Liquidazione fino al 100% del valore accertato per gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) e coltivatore diretto (Camera di Commercio, P.IVA, iscrizione all'INPS).
 - b) Liquidazione fino al 80% del valore accertato per gli imprenditori agricoli (I.A.) (Camera di Commercio, P.IVA).
 - c) Liquidazione fino al 40% del valore accertato, quale percentuale ordinaria di liquidazione per i conduttori non Imprenditori agricoli;
4. L'entità delle somme erogabili a titolo di risarcimento sarà parametrata all'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo; la percentuale di risarcimento potrà pertanto variare in ragione del rapporto tra entità delle risorse disponibili e valore complessivo dei danni accertati, per ciascuna tipologia di beneficiari.
5. Gli indennizzi saranno definiti a consuntivo dell'anno di presentazione della domanda.
6. Non saranno in ogni caso liquidabili somme di importo inferiore a € 50.

Articolo 5 (Limiti)

1. L'importo complessivamente risarcibile nell'anno solare per singolo richiedente non può eccedere € 8.000 per gli Imprenditori agricoli e coltivatori diretti e € 3.000 per gli altri soggetti. La disposizione non si applica per i danni da predazione provocati da specie particolarmente protette.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato con regolamento UE 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in *de minimis* nel settore agricolo, e dell'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020, l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare la somma di € 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

TITOLO II

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Articolo 6 (Tempistica presentazione della comunicazione)

1. Nel caso di predazione di capi di bestiame, per i quali è necessario l'accertamento tempestivo dell'evento, gli interessati, fermo restando il successivo invio della istanza formale di risarcimento di cui all'art. 3, devono dare **immediata** comunicazione telefonica dell'avvenuta predazione all'A.S.L. – Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, o al personale di vigilanza preposto tramite e-mail all'indirizzo: vigilanza.faunistica@regione.liguria.it, che certifichi la riconducibilità del danno all'azione del lupo o di altro predatore selvatico.
2. Il denunciante ha la facoltà di presentare documentazione (foto georeferenziate) che attesti lo stato della carcassa al momento del ritrovamento, nonché la tipologia di consumo e le ferite provocate dal predatore.
3. L'accertatore comunicherà al Settore regionale competente in materia di fauna selvatica ed all'interessato l'esito del sopralluogo.
4. Non sono risarcibili, con il fondo di cui all'articolo 1, i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alla sottospecie domestica *Canis lupus familiaris* che conducano vita randagia o inselvaticata e di cui non sia possibile rinvenire il proprietario.

Articolo 7 (Accertamenti tecnici)

1. L'istanza viene immediatamente archiviata, qualora l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte dell'incaricato.
2. Non sono comunque ammessi al risarcimento, i danni arrecati al patrimonio zootecnico a seguito di predazione da parte di fauna selvatica nei seguenti casi:
 - a) presenza di resti insufficienti dell'animale predato per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario ed alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
 - b) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultassero registrati presso l'anagrafe nazionale del bestiame (Banca Dati Nazionale), a meno che non si tratti di esemplari giovani come previsto dalle norme dell'Anagrafe Zootecnica.
 - c) danni subiti da aziende non in regola con le norme in materia di Sanità Animale per l'anno di riferimento.
3. Il denunciante all'atto del sopralluogo ha la facoltà di farsi rappresentare (a proprie spese) da un tecnico di fiducia.
4. Al termine dell'accertamento il denunciante, o colui che, sulla base di formale delega si trovi a rappresentarlo, dovrà sottoscrivere per presa visione, il verbale redatto dal tecnico incaricato. Copia del verbale verrà consegnata al denunciante o al delegato.
5. Il denunciante ha facoltà di inoltrare alla Regione Liguria, entro 60 gg. dalla data di rilascio del verbale, eventuali osservazioni in forma scritta, che saranno valutate dal *Comitato* di cui all'articolo 3 del *r.r. n. 2/2016*.

6. Nel caso di predazione da parte di specie particolarmente protette viene concesso un indennizzo pari al 100% del valore massimo del capo predato riferito allo stato reale sulla base del Bollettino ISMEA vigente all'epoca del danno. Per determinare il valore di esemplari appartenenti a razze eventualmente non comprese nel bollettino ISMEA viene realizzata una indagine di mercato tra le aziende più rappresentative a livello nazionale.

7. Per la determinazione dell'importo da liquidare per le produzioni zootecniche si tiene conto delle indicazioni contenute nella Tabella 1.

TABELLA 1

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
CAPI FERITI	Rimborso spese veterinarie supportate dalle relative pezze giustificative (fatture o ricevute fiscali).
CAPI DISPERSI	Indennizzo pari al 10% del capo predato da danno diretto quantificato. Da riconoscere a seguito di evento predatorio accertato e verbalizzato purché i capi siano identificati nel verbale di accertamento (marca auricolare/microchip) e dietro presentazione di istanza di cancellazione dalla Banca Dati Nazionale.
CAPI PREDATI	
OVI-CAPRINI	Prezzo di mercato dei capi predati e valore dei danni indotti (perdita agnello/capretto o lattazione pari al 15% del capo predato certificato da attestazione veterinaria) (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
BOVINI-EQUINI	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali) e valore dei danni indotti (perdita vitello/redo o lattazione pari al 15% del capo predato certificato da attestazione veterinaria)
ANIMALI DA CORTILE	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
RICONOSCIMENTO DANNO INDIRETTO ALLA MANDRIA- GREGGE	E' riconosciuto un indennizzo forfetario per il risarcimento dei danni indiretti alle perdite di produzione, fissato in: - 100 euro per mandrie/greggi fino a 100 UBA al pascolo; - 300 euro per mandrie/greggi superiori a 100 UBA al pascolo; In caso di gestione della mandria/gregge in lotti o di un gruppo di animali isolati dal resto della mandria, viene preso in considerazione solo il lotto o il gruppo isolato attaccato. Gli indennizzi, non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per l'annualità di riferimento.

TITOLO III

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E/O A PASCOLO

Articolo 8 (Accertamenti tecnici)

1. L'importo del risarcimento relativo alle produzioni e/o opere indicate nell'istanza, viene determinato sulla base delle vigenti tabelle di produttività e prezzi (*Prezzi medi della produzione in atto nell'annata in cui si verifica l'avversità atmosferica* di cui al decreto n. 343 del 27.02.2007).
2. L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato, anche dai soggetti delegati ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 22 della l.r. 29/1994, può provvedere al sopralluogo, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta ovvero, nel caso di prodotti di imminente raccolta debitamente segnalati, entro i 10 giorni successivi. Qualora non sia possibile effettuare in tempo utile l'accertamento, il danneggiato potrà procedere al raccolto del prodotto, lasciando in evidenza le tracce del danno.
3. Il denunciante all'atto del sopralluogo ha la facoltà di farsi rappresentare (a proprie spese) da un tecnico di fiducia.
4. Al termine dell'accertamento il denunciante, o colui che, sulla base di formale delega si trovi a rappresentarlo, dovrà sottoscrivere per presa visione, il verbale redatto dal tecnico incaricato. Copia del verbale verrà consegnato al denunciante o al delegato.
5. Il denunciante ha facoltà di inoltrare alla Regione Liguria eventuali osservazioni in forma scritta che saranno valutate dal competente *Comitato* di cui all'articolo 3 del *r.r. n. 2/2016* entro 60gg.

Articolo 9 (Modalità di liquidazione)

1. Nel caso di danni alle opere e alle colture, la soglia minima del valore del danno accertato per usufruire del risarcimento è fissata in €. 150,00.
 7. I danni ripetuti e relativi allo stesso fondo, nell'arco temporale di 15 gg consecutivi, sono soggetti ad applicazione di una unica soglia.
 8. I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo sono rifusi solo dopo la comunicazione scritta dell'avvenuto ripristino delle stesse. Il proprietario o il conduttore del fondo devono procedere al ripristino delle opere danneggiate e alla relativa comunicazione, entro 6 mesi dall'accertamento. Il mancato rispetto di tale termine, qualora non supportato da motivazioni adeguate, implica la revoca del finanziamento.
 9. La quantificazione dei danni ai muri a secco avverrà utilizzando i valori del Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale e, per le altre tipologie di opere di cui alla Tabella 2, del "Prezzario Regionale di riferimento per le opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale".
- Per la determinazione dell'importo da liquidare per le produzioni agricole, le opere ed i materiali si tiene conto delle indicazioni contenute nella Tabella 2.

TABELLA 2

PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
<p>Per la determinazione dei prezzi verranno utilizzati i valori relativi ai “Prezzi medi della produzione in atto nell’annata in cui si verifica l’avversità atmosferica” di cui al decreto n. 343 del 27.02.2007.</p> <p>I suddetti valori vengono integrati dai valori riportati dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none">• operazioni di ripristino del cotico erbaceo (prati permanenti e pascoli) dai valori riportati dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” come di seguito specificato:<ul style="list-style-type: none">a) Terreni in piano e/o meccanizzabili: <i>Erpicatura (cod. 06.03.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i>b) Terreni difficili (pendenze sup. al 15%): <i>Erpicatura (06.04.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i>• operazioni di spietramento, carico e trasporto a rifiuto del materiale:<ul style="list-style-type: none">a) su terreno precedentemente arato e fortemente pietroso (05.03.01)b) su pascolo non arato e mediamente pietroso (05.03.02)• operazioni di spianamento di terreno mediante ruspatura con trattrice:<ul style="list-style-type: none">a) terreni in piano (05.06.01)b) terreni in collina con pendenza superiore al 15% (05.06.02)	
<p>Per le produzioni agricole particolari verrà fatto riferimento ai prezzi effettivi di mercato, qualora documentabili.</p>	

OPERE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
MURATURA A SECCO:	“Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 sottomisura M.04-04”
CANALI per acque irrigue	“Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” (cod 05.05.00) *
TERRAZZAMENTO (a ciglioni)	“Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” (cod. 05.08.00)*

(*) Codici di riferimento del *Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale* per il P.S.R. 2014-2022

MATERIALE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
	Prezzi ricavati da consorzi locali, da fatturazione o da ricerche di mercato
RETI RACCOLTA OLIVE	
BIO TELO	
NYLON NERO	
TELO PACCIAMATURA VERDE	
IMPIANTO IRRIGAZIONE	

Ovvero eventuali materiali ed opere purché supportate da relativa documentazione

Allegato 2

CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MESSA IN OPERA DI STRUTTURE ATTE ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

Articolo 1 (Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo, secondo le disposizioni del regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 (Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di attuazione dell'articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'acquisto di materiale per strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, i proprietari o conduttori dei fondi agricoli sul territorio regionale, purché non abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi.
2. Non possono essere accolte istanze di contributo degli imprenditori agricoli relative ad opere di prevenzione, qualora sussista per gli stessi la possibilità contemporanea di accedere ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale.

Articolo 2 (Strutture oggetto di contributo)

1. Possono essere erogati contributi per l'acquisto dei seguenti materiali:
 - a) pastori elettrici per la protezione di fondi adibiti a produzioni orto-frutticole, floro-vivaistiche, foraggere, arboree e zootecniche;
 - b) recinzioni metalliche per la protezione di fondi adibiti prevalentemente a produzioni orto-frutticole e floro-vivaistiche, uliveti;
 - c) altro materiale finalizzato alla prevenzione (shelter, dissuasori acustici etc.).

Articolo 3 (Modalità di presentazione della richiesta di contributo)

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale, compilando l'apposito modulo, secondo il fac-simile predisposto e disponibile sul sito di Regione Liguria al link <https://www.regione.liguria.it/home-page-agricoltura/come-fare-per/fauna-selvatica/prevenzione-danni-agricoltura.html>

L'istanza deve inoltre essere corredata da:

- a) copia della planimetria catastale dei mappali interessati riportante il numero del foglio e dei mappali;
- b) preventivo di spesa per acquisto materiali.

2. La richiesta di contributo deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni di categoria agricole e/o i Comuni o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui al comma 1 lettera e) dell'articolo 22 della l.r. n. 29/1994;

- a) Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere inoltre corredate di fotocopia fronte - retro di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.
- b) Nel corso dell'anno non può essere inoltrata più di 1 richiesta di contributo da parte del soggetto interessato.

Articolo 4 (Nullaosta lavori)

1. L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 22 della l.r. n. 29/1994 entro 30 gg, in seguito alla presa visione della suddetta domanda, provvederà a rilasciare apposito nullaosta, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, ferma restando la rispondenza ai requisiti definiti dai presenti criteri.

2. Le domande sono riscontrate in base all'ordine cronologico di presentazione avuto riguardo in via prioritaria agli imprenditori agricoli professionali e fino alla concorrenza della spesa massima sostenibile con le risorse del Fondo e differenziata per le diverse tipologie di beneficiari (Imprenditori agricoli ed altri soggetti).

3. La richiesta di contributo riconosciuta tecnicamente idonea, ma non finanziabile per insufficienza di risorse, può essere inserita con priorità tra i richiedenti dell'anno successivo.

Articolo 5 (Comunicazione fine lavori)

1. Il termine ultimo per la trasmissione della comunicazione di fine lavori è fissato in 120 giorni dal rilascio nullaosta.
2. Eventuali proroghe, non superiori a 120 giorni, possono essere concesse previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita richiesta scritta da presentarsi entro il termine di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, in assenza di comunicazioni specifiche e motivate, comporta la decadenza dal contributo ed esclude la possibilità di ripresentare ulteriori istanze.

Articolo 6 (Ultimazione lavori e collaudo)

1. A lavoro ultimato, e in ogni caso entro i termini di cui al comma 1 dell'articolo 5, il richiedente deve provvedere a darne immediata comunicazione all'Amministrazione

tramite apposita lettera, allegando alla stessa la documentazione quietanzata comprovante la spesa sostenuta ed eventuale autorizzazione prevista da normative e/o regolamenti vigenti in materia, dal Comune o Parco all'interno del quale ricade il fondo.

Non sono prese in considerazione fatture antecedenti alla data di presentazione della domanda.

2. La Regione, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato anche da soggetti delegati ai sensi della lettera e) comma 1 dell'articolo 22 della l.r. n. 29/1994, provvede ad effettuare il relativo collaudo entro 60 giorni, per verificare la corretta messa in opera della struttura e procedere alla corresponsione del relativo contributo.

Articolo 7 (Entità contributi)

1. In base all'esito del collaudo effettuato si provvede a corrispondere il relativo contributo, previa verifica dell'entità delle opere di prevenzione effettivamente realizzate, tenuto conto delle spese di materiali sostenute, nella seguente misura:

Pastori elettrici

- a) 60% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa massima ammissibile di €. 1.000,00 pari ad un contributo massimo di €. 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro che presentino una adeguata continuità territoriale;
- b) 80% del costo d'acquisto del materiale per la recinzione elettrificata (unità elettrica, fili, isolatori e pali) su una spesa massima ammissibile di €. 2.000,00 pari ad un contributo massimo di €. 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro, che presentino una adeguata continuità territoriale.

Recinzioni metalliche

- a) 60% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di €. 1.000,00 pari a un contributo massimo di €. 600,00 per singolo soggetto interessato e per superfici fino ad un ettaro che presentino una adeguata continuità territoriale;
- b) 80% del costo d'acquisto della rete metallica e dei pali, su una spesa massima ammissibile di €. 2.000,00 pari ad un contributo massimo di €. 1.600,00 per superfici superiori all'ettaro o per recinzioni comprensoriali di superfici superiori all'ettaro che presentino una adeguata continuità territoriale.

Altri materiali atti alla prevenzione

- a) 60% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una spesa max. ammissibile di €. 800,00, pari ad un contributo massimo di €. 480,00.

2. Le domande pervenute sono liquidate in base all'ordine cronologico di ultimazione lavori.

3. Gli interventi finanziari previsti dal presente articolo non sono cumulabili con ulteriori contributi concessi per il medesimo titolo da altre disposizioni.

4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato con regolamento UE 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in *de minimis* nel settore agricolo, e dell'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020, l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare la somma di €. 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

Articolo 8 (Norma finale)

1. Eventuali casi particolari nel campo della prevenzione opportunamente documentati possono essere ammessi al contributo previa valutazione da parte del Comitato di cui all'articolo 4 del r.r. n. 2/2006.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-40

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		17/01/2024 10:58
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		17/01/2024 10:34
* Approvazione Legittimità	Tiziano INFUSINI	Monica BARATTA	17/01/2024 09:17
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		16/01/2024 17:57
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Sabrina BERTOLOTTO		16/01/2024 16:58

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria